

Bruxelles, 31.1.2014 COM(2014) 41 final

2014/0018 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea

IT IT

RELAZIONE

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Corea finalizzati alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo").

Tali negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo l'8 novembre 2013.

La Commissione propone al Consiglio di adottare due decisioni:

- a) in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; e
- b) in merito alla conclusione del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

L'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, prevede che l'Unione agisca anche per conto degli Stati membri.

La proposta acclusa è una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo. La Commissione invita il Consiglio a:

 decidere in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

Si propone una decisione parallela in merito alla conclusione del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 3, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con la Repubblica di Corea, al fine di concludere un protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo").
- (2) Tali negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo l'8 novembre 2013.
- (3) Il protocollo deve essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) In considerazione dell'adesione della Croazia all'Unione il 1° luglio 2013, il protocollo va applicato a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il Protocollo è applicato a titolo provvisorio in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, in attesa che vengano espletate le procedure relative alla sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente